

Istruzioni operative per la gestione delle domande di contributo

I Comuni e le Unioni di Comuni (in qualità di enti gestori delle risorse), in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regionali che disciplinano il contributo per l'anno 2021 (DGR n. 2031/2020, DGR n. 102/2021, DGR n. 331/2021), prima della concessione dei relativi contributi, dovranno provvedere alla istruttoria delle domande (sia quelle raccolte dai Comuni sia quelle raccolte con piattaforma regionale) al fine di verificare:

- il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali, a pena di inammissibilità,
- la veridicità e la completezza dei dati comunicati,
- la validità dei documenti presentati, con riguardo anche all'avvenuta registrazione del contratto di locazione e di sue eventuali proroghe,

così da poter determinare in via definitiva l'effettiva collocazione della domanda nelle rispettive graduatorie, e l'entità del contributo da concedere ed erogare.

Anche in relazione a una prima analisi dei dati ricevuti, e a richieste di chiarimenti già pervenute agli uffici, si forniscono alcuni criteri generali di riferimento per la fase istruttoria.

Ai sensi del DPR n. 445/2000, art. 71, comma 3¹, rientra nella competenza della fase istruttoria a carico dei Comuni/Unioni/Distretti la gestione di eventuali richieste di integrazione, chiarimento o modifica riguardo le domande presentate al Comune sia a quelle presentate tramite la piattaforma regionale.

Sono da ritenersi inammissibili domande presentate da un nucleo familiare per conto di altri nuclei familiari.

¹ "Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito."

Nel caso di domande presentate più volte è da ritenersi valida l'ultima presentata in ordine cronologico.

Relativamente ai dati essenziali per la definizione della posizione in graduatoria (ISEE e canone di locazione), in casi di dubbia valutazione:

- deve essere considerato l'ISEE 2021 se già disponibile alla data di presentazione della domanda;
- deve essere considerato il canone effettivamente pagato dall'inquilino all'atto della presentazione della domanda.

In merito alle domande provenienti da utenti ERP:

- le medesime sono ammissibili alle sole condizioni indicate dal Bando, e pertanto solo quando candidabili sulla Graduatoria 2 (Calo del reddito);
- il contributo viene assegnato dal Comune di riferimento all'ACER competente la quale provvede:
 - o nel caso di morosità già accertate dal nucleo familiare, alla cancellazione delle medesime per un importo pari al contributo assegnato;
 - o negli altri casi, alla non applicazione del canone di affitto per i tre mesi immediatamente successivi.